



DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E SPESA N. 2 DEL 04/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LECCE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;
enti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTO l'art.14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 3676 del 03/12/2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con Regolamento della UE n.2365 del 18/12/2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, a far data dal 01/01/2018 (per il triennio 2018-2021), il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 1) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.36, comma 2) sub a) del D.Lgs.n.50/2016, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge n.145/2018, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, possono non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

CONSIDERATE le eccezionali situazioni che si sono venute a creare a seguito dell'Emergenza Covid19 così come deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 (G.U. n.26 del 01.02.2020);

CONSIDERATO che i vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo per regolamentare i comportamenti e le azioni da porre in essere durante detta pandemia hanno stabilito direttamente o attraverso opportuni protocolli d'intesa che la riapertura degli uffici deve essere preceduta da sanificazione dei locali presso i quali i lavoratori svolgono la propria attività;

VISTO che dette sanificazioni devono essere effettuate con **estrema urgenza**;

VISTO che dette sanificazioni devono essere eseguite da ditte abilitate iscritte alle CCIAA nella sezione "servizi di disinfestazione o disinfezione" con codice ATECO 81.29.1 e normativa di riferimento:

- Legge 25.01.1994 n. 82;
- D.M. 07 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione delle Legge n. 82 del 25 gennaio 1994";
- D.M. 04 luglio 1999 n. 439" Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Semplificazione della disciplina in materia di Registro imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici" – Art. 7 "Imprese di Pulizia" e Art. 8 "Sospensione cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia"
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in L. 02 aprile 2007 n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche" articolo 10;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" - Art. 19 "segnalazione certificata di inizio attività";

CONSIDERATO che è opportuno e costituisce motivo di preferenza che le ditte incaricate del servizio di disinfestazione/disinfezione, stante la delicatezza dell'incarico, siano dotate di opportune certificazioni di qualità come, ad esempio, ISO 14001 o BS-OHSAS 18001;

TENUTO CONTO che nei protocolli per il contenimento del rischio da covid19 è stabilito che a termine dell'intervento la Ditta incaricata dovrà rilasciare attestante il fatto che la sanificazione è stata svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

TENUTO CONTO che è opportuno che le ditte incaricate del servizio di disinfestazione/ disinfezione, stante la delicatezza del compito, comunichino all'amministrazione appaltante:

- il piano degli interventi ed il protocollo di sanificazione, le modalità di esecuzione delle procedure di decontaminazione, la presenza di tecnici specializzati, le attrezzature ed i prodotti utilizzati, con relative schede tecniche, le misure e gli accorgimenti posti in essere per assicurare la salubrità e la sicurezza dei dipendenti, propri e dell'Ente (sono preferibili prodotti autorizzati e certificati con marcatura CE, possibilmente biologici e biodegradabili che non generino umidità, residui, irritazioni, corrosioni e tossicità ecc.) e per assicurare la ventilazione degli ambienti;
- l'etichetta dei prodotti usati e la foto della marcatura CE delle macchine usate e i numeri di registrazione al Ministero della sanità. Le etichette dei prodotti certificati come presidio medico chirurgico riportano il numero di registrazione al Ministero;
- le modalità di smaltimento del materiale utilizzato per le operazioni di sanificazione, compresi i dispositivi di sicurezza degli addetti al servizio;
- che i dispositivi di protezione per il personale che effettua il servizio e le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (cd svestizione) e per lo smaltimento;
- la documentazione fotografica e le indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI;
- il prezzo a metro quadro per l'intervento che dovrà essere esteso ad ulteriori due interventi che saranno effettuati in tempi a determinarsi.

VISTO che il numero di dette sanificazioni è stato individuato dal Servizio Patrimonio di Questa Amministrazione attraverso le "Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici" in una quantità minima di tre interventi di cui uno da assicurare prima della riapertura degli Uffici;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di cui all'art.30, l'affidamento preceduto dal confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza;

VISTO che sono stati richiesti a tre ditte locali n.3 preventivi per l'esecuzione delle attività in parola;

CONSIDERATO che fra i tre preventivi pervenuti la ditta DelCo Disinfestazioni ha presentato l'offerta più bassa pari ad euro 0,56 al mq oltre iva;

CONSIDERATO che il preventivo di cui sopra è risultato essere completo, compilato secondo le prescrizioni sopra evidenziate, non ultima l'indicazione specifica relativa al rilascio, al termine dell'intervento, di certificazione di conformità dell'esecuzione delle stesso alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, e che la ditta DelCo Disinfestazioni è dotata di opportune certificazioni di qualità anche fra quelle già riportate a titolo esemplificativo;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 106 co. 12 del D.Lgs.n.50/2016;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo Smart **CIG ZCB2CD9C47**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E DI SPESA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di affidare l'attività di disinfezione secondo i protocolli sopra evidenziati alla ditta DelCo Disinfestazioni S.r.L. con sede alla Via A.M. Caprioli a Lecce;

- per tali attività si autorizza la spesa di euro 650,16 oltre IVA per ogni intervento pari al prodotto tra il costo a metro quadro proposto e la superficie degli uffici di 1.161 mq, previa consegna della documentazione evidenziata in premessa;
- l'importo massimo autorizzato ammonta ad € 2.800,00, oltre IVA in funzione degli interventi di disinfezione eseguiti, e verrà contabilizzato sul conto di costo n 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2020 all'Unità Territoriale di Lecce, quale Unità Organizzativa Gestore 4441, C.d.R. 4441.

F.to Il Responsabile
(Dr. Gabriele Peciccia)